



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale =484= del =2012=, proposto dalla TANDEM Service di Maccarone Denny & C. S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Cesidio Buccilli, con domicilio eletto in Pescara, c.so Vittorio Emanuele II°, 209;

contro

UNIVERSITA' degli Studi di Chieti "G.D'Annunzio", rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila;

nei confronti di

SOGEDA S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Del Federico ed Antonella Zuccarini, con domicilio eletto presso Lorenzo Del Federico in Pescara, piazza E.Troilo, n.23;

Coccione Giulio Distributori Automatici;

per l'annullamento

del disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione delle bevande e prodotti vari da effettuarsi con installazione di distributori automatici nelle sedi dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara, nonché della nota prot. n. 5616 del 12 luglio 2012 di invito alla partecipazione a detta gara e trasmissione disciplinare; di tutti i verbali delle operazioni di gara, in particolare quelli redatti dalla Commissione in data 06 settembre 2012 di assegnazione punteggi e in data 13 settembre 2012 di aggiudicazione provvisoria dell'appalto; del provvedimento prot. n. 6864 del 02 ottobre 2012 di aggiudicazione definitiva della gara alla società contro-interessata; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Chieti G.D'Annunzio e di Sogeda S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: l'avv. Cesidio Buccilli per la società ricorrente, l'avv. distrettuale dello Stato Anna Buscemi per l'Università resistente e l'avv. Antonella Zuccarini per la società Sogeda contro-interessata;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente società, terza classificata, premesso che la gara, ai sensi del disciplinare (art.5) allegato all'invito, si è svolta col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 Cod. Con.), sostiene che la Commissione di gara si è riunita in seduta ristretta per l'apertura delle buste "B" (offerta tecnica); la circostanza viene ritenuta invalidante di tutta la procedura.

E' palese l'interesse strumentale alla ripetizione della gara ed al ripristino delle proprie *chance*.

Il disciplinare di gara (art. 13) prevede l'apertura dei plichi e le conseguenti operazioni di gara, affidate alla Commissione che avrebbe effettuato le comunicazioni delle date di convocazione "in forma pubblica", sul sito dell'Ateneo.

Alla prima seduta pubblica, dopo aver verificato la regolarità della documentazione amministrativa, la stessa si è riunita in seduta ristretta per aprire le buste "B" (offerte tecniche), attribuendo i punteggi; dopo di ciò è tornata in seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche (buste "C").

Il Cod. Con. (D.Lgs. n. 163/2006) ed il Reg.to (Dpr n. 207/2010, art. 120, commi 1° e 2°, art. 283, commi 1° e 2°), prevedono, per la gara ad "offerta economicamente più vantaggiosa", la seduta pubblica, a far data dal 9.5.2012 (modificazione introdotta dall'art. 12, comma 2°, n. 52/7.5.2012). Trattasi di una norma di buona amministrazione, che assicura parità di trattamento, trasparenza ed imparzialità, la quale ha un valore assoluto e tale da inficiare l'avvenuta aggiudicazione finale (A.P. n. 13/2011 e n. 31/2012).

Questo Tribunale (sent. n. 188/2012) ha già ampiamente motivato la necessità di tale principio di pubblicità per i procedimenti di gara, rifacendosi all'art. 97 cost. (regola aurea della buona amministrazione) ed ai principi comunitari.

Non ha pregio fare ricorso all'art. 21-octies, comma 2°, L. n. 241/1990, non applicabile alla fattispecie, stante la specificità del procedimento della gara contrattuale, ed il carattere non formale del vizio sollevato.

Il ricorso è accolto e le spese di causa seguono la soccombenza a carico della Stazione appaltante.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e per l'effetto ANNULLA l'aggiudicazione definitiva e, con essa, l'eventuale stipula del contratto, stante l'obbligo di rinnovare la gara (art. 122 cpa).

Compensate le spese tra parte ricorrente e la contro-interessata, CONDANNA l'Università "G. D'Annunzio", con sede in Chieti, al pagamento, in favore della ditta ricorrente, delle spese di giudizio, unitariamente liquidate, valutati i parametri indicativi del D.M. Giustizia n. 140/2012, in complessivi €3000,00=, oltre al rimborso del C.U. e degli accessori (Iva, Cpa), dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore

Massimiliano Balloriani, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)